

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

CONTABILITÀ

03 PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali

FISCALE

04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti

AGEVOLAZIONI

06 AGEVOLAZIONI FISCALI

07 AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

LAVORO

08 LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro

09 PREVIDENZA

12 Leggi In evidenza

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Imprese di minori dimensioni - Bozza di principio contabile

Il 7.8.2026 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese.

Il rilascio è avvenuto nell'ambito del progetto finalizzato a semplificare i principi contabili nazionali per le imprese di minori dimensioni, avviato dallo *standard setter* nel corso del 2024, e fa seguito alla consultazione sul tema, avviata nel 2024, i cui esiti sono confluiti nel *Feedback Statement* pubblicato a novembre 2025.

Ambito di applicazione

Il nuovo principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili:

- alle piccole imprese, cioè le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex [art. 2435-bis c.c.](#);
- alle micro imprese, cioè le società che redigono il bilancio ai sensi dell'[art. 2435-ter c.c.](#)

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del principio contabile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (da individuare in base alla definizione di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE), che, ai sensi dell'[art. 2435-ter co. 5 c.c.](#), non applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, anche se rientrano nei relativi limiti dimensionali, nonché alcune semplificazioni previste per il bilancio abbreviato.

Struttura e contenuto

Il nuovo principio contabile raggruppa in un unico testo organico le disposizioni (finora inserite, in modo frammentato, nei singoli principi contabili nazionali applicabili alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria) destinate alle imprese di minori dimensioni.

Il documento disciplina, in particolare, le sole fattispecie che sono considerate frequenti per le piccole e micro imprese.

In riferimento a queste, vengono, in larga parte, riprodotte le disposizioni contenute nei corrispondenti principi contabili nazionali, nonché le semplificazioni che sono già attualmente previste dal codice civile e dai principi contabili.

In altri casi sono, invece, introdotte nuove semplificazioni (le principali delle quali sono riepilogate nell'allegato B).

Si tratta principalmente di fattispecie in cui, tenuto conto della dimensione e della complessità operativa delle imprese interessate, è possibile conseguire risultati sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione delle regole ordinarie, riducendo gli oneri amministrativi.

Le semplificazioni sono, comunque, introdotte nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei postulati del bilancio definiti dal documento OIC 11.

Il nuovo principio non disciplina, invece, espressamente le fattispecie (le principali delle quali sono riepilogate nell'allegato A) che sono considerate poco frequenti nelle imprese di minori dimensioni. Laddove tali fattispecie dovessero presentarsi comunque, la disciplina si desume, per rinvio, dai pertinenti principi contabili nazionali (che continueranno ad applicarsi anche alle imprese di minori dimensioni).

Il principio contabile è articolato in capitoli tematici, che seguono, ove applicabile, l'ordine delle voci previste negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Ciascun capitolo ripropone le definizioni rilevanti e analizza i criteri di valutazione relativi alla specifica voce di bilancio. I criteri di classificazione e il contenuto delle voci, nonché l'informativa da riportare in Nota integrativa, sono, invece, trattati, in modo unitario, in specifici capitoli.

Modalità di applicazione

L'applicazione del principio contabile avrà carattere facoltativo e sarà improntata alla massima flessibilità.

L'impresa avrà, infatti, la facoltà di adottare integralmente il principio oppure di avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni ivi previste, applicando, per le restanti voci di bilancio, i trattamenti ordinari previsti dai principi contabili nazionali. Le scelte compiute dovranno, comunque, essere applicate in modo costante nel tempo e dovranno essere indicate nella Nota integrativa.

Decorrenza

Il principio contabile risulta attualmente sottoposto a pubblica consultazione, che terminerà il 28.2.2027.

Ad oggi non è possibile fare previsioni in merito alla sua pubblicazione definitiva, né alla sua entrata in vigore.

Il principio contabile potrebbe, peraltro, subire modifiche a seguito della consultazione.

Può, tuttavia, essere utile sin da ora analizzarne il contenuto per comprendere quale sarà l'evoluzione della prassi contabile nazionale in riferimento alle imprese di minori dimensioni.

Bozza documento OIC 22.7.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 29.8.2026 - "Nuove semplificazioni per bilanci abbreviati e micro" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 8.8.2026 - "In consultazione il nuovo principio contabile per le PMI" - Bava - Devalle

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti - Servizi di accompagnamento degli utenti, da parte di guide abilitate, a percorsi escursionistici e attività collegate - Visita in aule immersive - Trattamento IVA \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.9.2026 n. 166\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.9.2026 n. [166](#) ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare ad alcune prestazioni di servizi rese da un consorzio forestale nell'ambito della sua attività di educazione ambientale, divulgazione e promozione territoriale.

Caso esaminato

La fattispecie in esame riguarda un consorzio forestale senza scopo di lucro che svolge, fra l'altro, queste attività:

- visite guidate, ossia escursioni su percorsi naturalistici, condotte con finalità divulgative ed educative;
- attività di divulgazione naturalistica e d'interpretazione ambientale, che consistono nell'illustrazione, durante le escursioni, degli elementi paesaggistici, ecologici e storico-culturali del territorio;
- laboratori educativi rivolti prevalentemente a gruppi organizzati, scolaresche, comitive, che hanno natura esperienziale e didattica e non prevedono forme di intrattenimento organizzato o di spettacolarizzazione;
- visite in un'aula immersiva rappresentate da un percorso espositivo/museale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e territoriale.

Nell'istanza di interpello, il consorzio ha domandato chiarimenti in merito alla riconducibilità o meno delle predette attività nel novero di quelle d'intrattenimento o di spettacolo e all'applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le visite a luoghi di interesse culturale ([art. 10](#) co. 1 n. 22 del DPR 633/72).

Attività di intrattenimento e di spettacolo

In merito alla differenza fra attività di intrattenimento e di spettacolo, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la precedente C.M. 7.9.2000 n. [165/E](#) secondo cui:

- l'intrattenimento implica la partecipazione attiva all'evento;
- lo spettacolo comporta, in prevalenza, una partecipazione passiva, in quanto lo spettatore guarda l'evento così come gli è rappresentato.

Occorre considerare, in particolare, che:

- le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti sono quelle indicate nella tariffa allegata al DPR [640/72](#) (es. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali);
- le attività di spettacolo sono quelle elencate nella Tabella C allegata al DPR [633/72](#) e a cui si applica la disciplina IVA prevista dall'[art. 74-quater](#) del medesimo decreto (es. spettacoli cinematografici).

Sulla base di quanto descritto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che quelle esercitate dal consorzio forestale non presentano le caratteristiche per rientrare fra le attività di intrattenimento né tra quelle spettacolistiche, infatti:

- le visite guidate, l'attività di divulgazione naturalistica e d'interpretazione ambientale nonché i laboratori educativi sono realizzate in aree liberamente accessibili, senza pagamento di un biglietto di ingresso e in

assenza di varchi, tornelli o altri dispositivi di controllo tipici delle manifestazioni spettacolistiche o di intrattenimento (peraltro, non sono previste esibizioni artistiche, performance live, musica amplificata o attività ludico-sportive);

- le visite nell'aula immersiva avvengono all'interno del museo e l'accesso è subordinato all'ingresso allo stesso o a prenotazione specifica, sempre come attività museale; inoltre, la gestione delle prenotazioni e dell'accoglienza è svolta con modalità analoghe alle altre sezioni espositive del museo.

Di conseguenza, il consorzio non ha l'obbligo di certificare i corrispettivi con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate SIAE di cui al DM [13.7.2000](#).

Esenzione IVA per le attività culturali

L'[art. 10](#) co. 1 n. 22 del DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA per *"le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili"*.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:

- la disposizione ha valenza oggettiva e, pertanto, si applica indipendentemente dal soggetto che presta il servizio;

- l'utilizzo dell'espressione "e simili" implica che il beneficio non è tassativamente riservato a "musei, gallerie, ecc.", ma può riguardare anche istituti che presentano "caratteristiche simili" a quelli elencati dalla norma.

Nel caso di specie, tuttavia, l'esenzione non è applicabile alle visite guidate, alle attività di divulgazione naturalistica e d'interpretazione ambientale, né ai laboratori educativi, trattandosi di attività svolte in aree cui si può liberamente accedere senza l'acquisto di alcun biglietto di ingresso.

Al contrario, tale regime va riconosciuto alla visita nell'aula immersiva, posto che detto luogo presenta caratteristiche "simili" a quelle indicate nell'[art. 10](#) co. 1 n. 22 del DPR 633/72 (accesso subordinato all'ingresso nel museo, gestione delle prenotazioni e dell'accoglienza con modalità analoghe alle altre aree espositive museali).

art. 1 DPR 26.10.1972 n. 640

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 1.9.2026 n. 166

Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2026 - "Niente IVA per la visita nell'aula immersiva" - Bilancini - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 2.9.2026, p. 26 - "L'esperienza immersiva e multimediale con esenzione Iva" - Abagnale A. - Santacroce B.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Intrattenimenti" - Gazzera M.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il carburante degli autotrasportatori - Modalità e termini di presentazione delle domande - Presentazione entro il 15.9.2026 (DM 28.8.2026, comunicato Min. Infrastrutture e trasporti 28.8.2026 e FAQ 31.8.2026)

Con il [comunicato](#) Min. Infrastrutture e trasporti 28.8.2026, sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese di autotrasporto ex [art. 3](#) del DL 33/2026.

Inoltre:

- con il DM [28.8.2026](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio;

- sono state pubblicate le [FAQ 31.8.2026](#).

È stata altresì annunciata la pubblicazione in G.U. del DM 26.8.2026 n. 183, che modifica il DM [23.5.2026](#) aggiornandolo con i più recenti interventi normativi.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese, aventi sede legale (iscritte al REN) o stabile organizzazione in Italia, esercenti, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI:

- le attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
- l'autotrasporto di persone indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
- le attività di trasporto di cui alla L. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente.

L'individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Determinazione dell'agevolazione

Il beneficio fiscale è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (pari a 1,39415 come precisato nelle FAQ 31.8.2026).

Tale aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro (limite così incrementato dall'art. 1 co. 4 del DL 153/2026).

Secondo quanto chiarito nelle FAQ 31.8.2026, la data della fattura non è rilevante, mentre lo è la data dell'acquisto del gasolio. Pertanto:

- sono agevolabili le fatture emesse nel mese di settembre, ma riferite a rifornimenti di gasolio effettuati nel mese di agosto;
- sono invece escluse le fatture emesse nel mese di marzo e riferite a rifornimenti di gasolio effettuati nel mese di febbraio 2026.

Procedura di accesso

Per il riconoscimento del credito d'imposta, le imprese devono presentare l'istanza:

- dall'1.9.2026 alle ore 23:59 del 15.9.2026;
- esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli all'indirizzo: <http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it>.

L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE.

Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento.

Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale, consultabile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi".

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito concesso è disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e del relativo credito concesso.

Tale credito d'imposta, per espressa previsione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

art. 3 DL 18.3.2026 n. 33

DM 28.8.2026 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 301

FAQ Min. Infrastrutture e Trasporti 31.8.2026

Comunicato Min. Infrastrutture e Trasporti 28.8.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2026 - "Entro il 15 settembre istanze per il tax credit carburante autotrasportatori" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno - Investimento effettuato prima della comunicazione preventiva - Progetto avviato dopo l'entrata in vigore della norma agevolativa - Rispetto del "principio di incentivazione" (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2026 n. 169)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 3.9.2026 n. 169, ha fornito indicazioni, ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica ex [art. 16](#) del DL 124/2023, in merito alla rilevanza dell'avvio dell'investimento per il rispetto del "principio di incentivazione" comunitario.

In particolare, è stato affermato che è agevolabile l'investimento in leasing effettuato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva, a condizione che il progetto risulti avviato, con la stipula del contratto di leasing, successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Fattispecie

Nel caso di specie, la società chiede se, in relazione a un investimento acquisito mediante contratto di leasing stipulato a febbraio 2026 e consegnato sempre a febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva da presentare nel periodo compreso dal 31.3.2026 al 30.5.2026, possa considerarsi rispettato il principio di incentivazione di cui all'[art. 6](#) del Regolamento (Ue) n. 651/2014 (c.d. GBER).

Comunicazioni da presentare

Con specifico riferimento agli investimenti effettuati nel 2026, secondo l'[art. 1](#) co. 439 primo periodo della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), gli operatori economici dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31.3.2026 al 30.5.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che prevedevano di sostenere fino al 31.12.2026.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione devono poi inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 3.1.2027 al 17.1.2027, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Tali modelli di comunicazione preventiva e integrativa, con le relative istruzioni, sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 3882/2026, in cui, al punto 1.2., viene precisato che sono "agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all'[articolo 6](#) del Regolamento (UE) n. 651 del 2014".

Principio di incentivazione

Il citato [art. 6](#) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. GBER) stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il "principio di incentivazione".

In particolare, al § 2, prevede che *"si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto d'incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato"*. Al successivo § 4, precisa che *"in deroga ai paragrafi 2 e 3 [riguardante gli aiuti concessi alle grandi imprese, ndr], si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto d'incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma d'agevolazioni fiscali"*.

Per quanto sopra, in sostanza, sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.

Per l'“avvio” dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. art. 2 § 1 punto 23 del GBER).

Applicazione alla fattispecie in esame

Sotto il profilo temporale, l'Agenzia ha rilevato che il credito d'imposta ZES unica, istituito dall'art. 16 del DL 124/2023, introdotto inizialmente nel 2024, è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dal richiamato art. 1 co. 438 lett. b) della L. 199/2025, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili dall'1.1.2026 al 31.12.2028.

Tenuto conto della richiamata disciplina unionale e considerate le caratteristiche del credito in oggetto, nella fattispecie prospettata l'Agenzia ha quindi affermato che l'investimento rispetta il “principio di incentivazione”, in quanto il progetto risulta avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di leasing.

La società può quindi beneficiare, per l'anno 2026, del credito d'imposta ZES unica, fermo restando che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa in commento.

art. 1 co. 438 L. 30.12.2025 n. 199

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

art. 6 Regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.9.2026 n. 169

Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2026 - "Tax credit ZES unica per l'investimento in leasing prima della comunicazione preventiva" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 4.9.2026, p. 33 - "Zes Unica, investimenti anche prima della comunicazione" - Lenzi R.

Italia Oggi del 4.9.2026, p. 25 - "Zes unica, agevolabile leasing stipulato nel 2026" - Stancati G. - Manguso G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Rider - Redazione e consegna del LUL - Novità del DL 62/2026 convertito - Chiarimenti (Interpello Min. Lavoro 1.9.2026 n. 1)

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello 1.9.2026 n. 1, ha fornito alcune precisazioni in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) ai sensi dell'art. 47-quater co. 3-bis del DLgs. 81/2015 per i rider autonomi.

La richiesta di interpello è stata inoltrata da Assodelivery al fine di dare risposta a una serie di quesiti in materia.

Redazione e consegna del LUL

In applicazione dell'art. 47-quater co. 3-bis del DLgs. 81/2015, comma inserito dall'art. 15 del DL 62/2026, il committente, dall'1.7.2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai rider autonomi di cui all'art. 47-bis del DLgs. 81/2015 del LUL, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore. Con riferimento alle predette annotazioni, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 62/2026, il termine è prorogato di 90 giorni.

Proroga di 90 giorni

Il Ministero ha chiarito che la proroga di 90 giorni deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026, di conversione del DL 62/2026.

Per le mensilità successive si applicano le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.

Differenza temporale tra esecuzione della prestazione ed erogazione del compenso

Nell'interpello n. [1/2026](#) il Ministero ha chiarito che può considerarsi correttamente adempiuto l'obbligo in materia di redazione e consegna del LUL quando la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto in concreto la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria.

Le somme corrisposte devono invece essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa (si ritiene corretta l'indicazione nel campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono).

Mensilità in cui il lavoratore non ha effettuato consegne

Il committente è tenuto a generare e a elaborare il prospetto anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia, quindi, maturato alcun compenso. Il Ministero precisa infatti che dal complessivo tenore letterale della disposizione di legge si evince la volontà del legislatore di mantenere una continuità documentale per l'intera durata del rapporto e che l'obbligo di elaborazione del LUL in capo al committente debba intendersi senza soluzione di continuità.

Pluralità di ordini nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente

Il Ministero ha precisato che quando il lavoratore autonomo riceve una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente gli ordini plurimi saranno registrati nel LUL come:

- consegne separate, se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine;
- un'unica consegna, qualora, invece, per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente sia corrisposto un compenso unico.

art. 15 co. 1 bis DL 30.4.2026 n. 62

art. 47 quater co. 3 bis DLgs. 15.6.2015 n. 81

Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 1.9.2026 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 2.9.2026 - "Proroga delle annotazioni nel LUL ai rider solo per il periodo di paga di luglio 2026" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 2.9.2026, p. 27 - "Libro unico del lavoro per i rider da elaborare anche senza consegne" - Maccarone G.

Italia Oggi del 2.9.2026, p. 30 - "Rider, cedolino sempre dovuto" - Cirioli D. Guide

Eutekne - Lavoro - "Rider" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2026 - "Prorogato il termine per le annotazioni nel LUL ai rider" - Gianola

PREVIDENZA

Pagamento dei ratei di pensione - Cedolino di settembre 2026 - Novità (Comunicato INPS 27.8.2026)

Con un [comunicato](#) stampa del 27.8.2026, l'INPS ha illustrato alcune novità che riguardano il pagamento dei ratei di pensioni del mese di settembre 2026.

In particolare, si ricorda che, tra le voci presenti nei cedolini, oltre ai conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026, figura l'applicazione della trattenuta che riguarda i pensionati che non hanno comunicato all'INPS i redditi relativi al 2022, nonché le trattenute avviate ad agosto 2026 per il recupero della quattordicesima e dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro, riconosciuti in via provvisoria e risultati non spettanti a seguito della verifica dei redditi del 2021.

Conguagli fiscali

Innanzitutto, l'Istituto previdenziale ricorda che tra le principali voci presenti nei cedolini di settembre figurano i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026 per i pensionati che hanno indicato lo stesso INPS come sostituto d'imposta.

Come di consueto, le operazioni di conguaglio potranno determinare sia l'accredito dei rimborsi spettanti sia l'applicazione di trattenute relative agli eventuali debiti d'imposta.

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, nel comunicato in parola si precisa che, se il contribuente ha richiesto la rateizzazione del debito, le trattenute dovranno comunque concludersi entro novembre; pertanto, per le

dichiarazioni trasmesse all'INPS dopo il mese di giugno, potrebbe non essere possibile rispettare il numero di rate inizialmente scelto.

In ogni caso, per agevolare la comprensione delle operazioni effettuate, l'INPS ha annunciato di aver migliorato le descrizioni delle singole voci relative ai conguagli del modello 730, distinguendo con maggiore chiarezza gli importi accreditati a titolo di rimborso dalle somme trattenute per debiti d'imposta.

Inoltre, si rende noto che i dati della dichiarazione e l'esito dei conguagli possono essere consultati nel servizio *on line* "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", disponibile sul portale istituzionale e sull'app "INPS Mobile".

Trattenuta per i pensionati che non hanno comunicato i redditi 2022

Nel cedolino di settembre è altresì prevista l'applicazione di una trattenuta per i pensionati che non hanno comunicato all'INPS i redditi relativi al 2022, pur percependo prestazioni il cui diritto o importo dipende dalla situazione reddituale. Si ricorda che l'intervento riguarda i pensionati non tenuti a presentare la dichiarazione fiscale all'Agenzia delle Entrate e consiste in una trattenuta pari al 5% dell'importo della pensione corrisposto a luglio 2026.

Così come indicato dallo stesso INPS con il messaggio 17.7.2026 n. 2394, i pensionati interessati, già informati con una specifica comunicazione, dovranno trasmettere i dati mancanti entro il 15.9.2026 presentando una domanda di ricostituzione reddituale.

Qualora le informazioni non siano comunicate entro tale termine, le prestazioni collegate al reddito riferite al 2022 saranno revocate in via definitiva.

Per le pensioni ai superstiti sarà invece applicata la riduzione massima prevista dalla legge. Nell'occasione l'INPS precisa che procederà, in entrambi i casi, al calcolo e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e non dovute.

Sono invece escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali.

Recupero della quattordicesima e dell'importo aggiuntivo

Con il comunicato in parola, l'Istituto previdenziale rende noto che proseguiranno le trattenute avviate ad agosto 2026 sulle pensioni della Gestione privata integrata per il recupero della quattordicesima e dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro, riconosciuti in via provvisoria e risultati non spettanti a seguito della verifica dei redditi del 2021.

Come indicato con il messaggio 29.7.2026 n. 2514, il recupero della quattordicesima è ripartito in 24 rate mensili, mentre quello dell'importo aggiuntivo avviene in 12 rate.

Peraltro, i pensionati interessati hanno già ricevuto tramite raccomandata il provvedimento di revoca e le informazioni sulle modalità di recupero.

Messaggio INPS 29.7.2026 n. 2514

Messaggio INPS 17.7.2026 n. 2394

Comunicato stampa INPS 27.8.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 29.8.2026 - "Pensioni di settembre con diverse novità in busta paga" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secchi N.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 27.7.2026 N. 365846

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole - Disposizioni attuative e presentazione delle domande

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, l'art. 8-ter del DL 27.3.2026 n. 38

convertito (in cui è confluito l'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 3.4.2026 n. 42), come modificato dall'art. 2 co. 2 del DL 22.5.2026 n. 89, riconosce alle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole), un credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Con il DM 27.7.2026 n. 365846 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta, con particolare riguardo alle procedure di concessione.

Le modalità operative dell'agevolazione sono state inoltre definite:

- dalla circ. AGEA 31.7.2026 n. 64702;
- dalle istruzioni operative AGEA 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese agricole:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che siano "agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 4 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Sono tuttavia escluse dall'agevolazione:

- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026 (salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593).

Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali ad esempio (art. 3 co. 3 del DM 27.7.2026):

- trattori agricoli o forestali;
- macchine agricole operatrici semoventi;
- macchine per lavorazioni del terreno;
- macchine per il raccolto;
- meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo;
- motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli;
- attrezzature, strumenti e macchinari leggeri;
- macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.

Sono escluse le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Laddove la fattura sia comprensiva anche di importi non afferenti a gasolio e benzina ammissibili, il beneficiario deve indicare l'importo effettivo nell'apposito campo della domanda (cfr. istruzioni operative AGEA 5.6.2026 n. 72, § 5).

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio 2026. Si considerano ammissibili anche fatture emesse con data successiva al 31.5.2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnati entro il 31.5.2026, in quanto il diritto al credito sorge al momento della consegna del bene.

Procedura di accesso

Per accedere al credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole 2026, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

In particolare è stato previsto che le domande possono essere presentate (circ. AGEA 31.7.2026 n. 64702 e istruzioni operative AGEA 5.8.2026 n. 72):

- dal 6.8.2026 al 30.9.2026;
- utilizzando lo specifico modello approvato;
- esclusivamente tramite l'apposita piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale dell'AGEA.

Domanda per il credito d'imposta

La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:

- anagrafica dell'impresa;
- ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività agricola dall'1.3.2026 al 31.5.2026, nonché dell'importo del contributo teoricamente spettante;
- eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti de minimis e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;
- nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
- dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole;
- dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- dichiarazione di non essere un'impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative, copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina agevolato.

Determinazione del credito effettivamente spettante

Decorso il termine per l'invio delle domande, l'AGEA determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d'imposta dalle domande ammissibili e individua, entro il 20.10.2026 con provvedimento di concessione, l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

Nel caso in cui l'importo complessivo determinato sia inferiore allo stanziamento, l'aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 20%. Qualora invece l'importo complessivo determinato sia superiore allo stanziamento, l'aliquota sarà determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti ammissibili.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole è utilizzabile:

- dal giorno successivo al provvedimento di concessione;
- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro, ex art. 1 co. 53 della L. 244/2007; al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro, ex art. 34 della L. 388/2000;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro di cui all'art. 31 del DL 78/2010.

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole 2026:

- non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole 2026 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. In particolare, il credito d'imposta è cumulabile (art. 8 del DM 27.7.2026):

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli oggetto del presente decreto, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;
- con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.

Il credito d'imposta non è tuttavia cumulabile con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

Aiuti di Stato

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.